Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 167

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 10 luglio 1964** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 167 DEL 10 LUGLIO 1964:

ORDINI CAVALLERESCHI

Conferimento di onorificenze dell'Ordine « Al Merito della Repubblica Italiana ».

(3693-4537-4769)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 167 DEL 10 LUGLIO 1964:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 31: **Confitex, società per azioni, in Castelfranco Veneto (Treviso):** Obbligazioni sorteggiate il 20 giugno 1964. — **Legatoria Editoriale Giovanni Olivotto - L.E.G.O. - società per azioni, in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 6 giugno 1964. — **Co onifici Rossi, società per azioni in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 22 giugno 1964. — **Camerano & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 26 giugno 1964. — **Cartiera Italiana, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 1° luglio 1964. — **Bagnara Legnami, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 20 giugno 1964. — **« Manifatture Pelliccerie Alfa », società per azioni, in Selvazzano (Padova):** Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1964. — **Officine F.lli Bertoli fu Rodolfo, società per azioni, in Udine:** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1964. — **Fabbrica Milanese Imbottigliamento Bevande gassate - « FAMIB », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 1° luglio 1964. — **Finanziaria Meridionale, società per azioni, in Roma:** Avviso ai portatori di obbligazioni. — **Convera, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 giugno 1964. — **O.S.I. - Officine Stampaggi Industriali, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 23 giugno 1964. — **Società Fondiaria Agricola Industriale - « S.F.A.I. », società per azioni, in Valdagno:** Obbligazioni di 3ª serie sorteggiate il 30 giugno 1964. — **Compagnia Italiana Alberghi Turistici S.p.A. - C.I.A.T.S.A. », in Valdagno:** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1964. — **Società Fondiaria Agricola Industriale - « S.F.A.I. », società per azioni in Valdagno:** Obbligazioni di 2ª serie sorteggiate il 30 giugno 1964. — **E.N.I. - Ente Nazionale Idrocarburi, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbbligazioni sorteggiate il 15 giugno 1964. — **S.A.A.D.E. - Soc. Az. Albergo des Etrangers, in Sanremo:** Obbligazioni sorteggiate il 26 giugno 1964. — **Essiccatoi Fava, società per azioni, in Cento (Ferrara):** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1964. — **Mirabello, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 2 luglio 1964. — **Lanifici riuniti Boma e Dell'ani, società per azioni, in Carignano (Torino):** Obbligazioni sorteggiate l'11 giugno 1964. — **Mira Lanza, società per azioni, in Mira (Venezia):** Obbligazioni sorteggiate il 1° luglio 1964. — **Garage San Marco, società per azioni, in Venezia:** Obbligazioni sorteggiate il 14 maggio 1964. — **Igino Mazzola, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 maggio 1964. — **Investimenti finanziari, società per azioni, in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate l'11 giugno 1964.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1964, n. 501.

Assoggettamento alla tutela della pubblica Amministrazione delle acque sotterranee in alcuni Comuni della provincia di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, col quale il Governo della Repubblica è autorizzato a stabilire i comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione;

Ritenuta la necessità di dichiarare soggetti alla tutela della pubblica Amministrazione i territori indicati nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il voto 2 aprile 1963, n. 580 del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterrance sono soggette alla tutela della pubblica Ammini-

strazione nei territori dei seguenti comuni della provincia di Milano: Abbadia-Cerreto, Abbiategrasso, Albairate, Albiate, Arconate, Arese, Arluno, Assago, Bareggio, Basiglio, Bellinzago, Lombardo, Bernate Ticino, Bertonico, Besate, Binasco, Boffalora d'Adda, Boffalora Sopra Ticino, Bollate, Borghetto Lodigiano, Brembio, Bresso, Brughiero, Bubbiano, Buccinasco, Buscate, Bussero, Busto Garolfo, Calvignasco, Camairago, Carpiano, Carugate e Cinisello Balsamo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1964

SEGNI

MORO — PIERACCINI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 71. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1964, n. 502.

Autorizzazione all'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, ad acquistare un appezzamento di terreno, sito in Reggio Calabria.

N. 502. Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare dal comune di Reggio Calabria un appezzamento di terreno edificatorio di mq. 1.197,31, sito entro l'isolato 56 del piano regolatore, distinto in catasto al foglio di mappa n. 121, particella n. 25/D, allo scopo di costruirvi la sede del Centro di addestramento professionale, come da atto a rogito notaio dott. Cosimo La Bianca, al n. di rep. 281 del 27 aprile 1955.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 68. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1964, n. 503.

Autorizzazione all'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, ad acquistare un appezzamento di terreno, sito in Taranto.

N. 503. Decreto del Presidente dèlla Repubblica 27 aprile 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare dalla signora Maria Acclavio fu Domenico, un appezzamento di terreno di mq. 1.810, sito in Taranto, località « Solito » in catasto al foglio di mappa n. 253, particella n. 286, di are 18 e centiare 10, da destinare alla costruzione di un Centro di addestramento professionale, come da atto a rogito Vincenzo Palmieri, al n. di rep. 13810 del 15 giugno 1957.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 67. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1964, n. 504.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « V. Bottego », di Parma, già Scuola di avviamento professionale.

N. 504. Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « V. Bottego », di Parma, già Scuola di avviamento professionale (art. 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 48. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1964, n. 505.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Gela, già di avviamento professionale industriale.

N. 505. Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Gela, già di avviamento professionale industriale (art. 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 47. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 1964.

Composizione del Consiglio superiore delle miniere per il triennio 1964-1967.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 73, concernente l'ordinamento del Consiglio superiore delle miniere, modificato dall'art. 3 della legge 4 marzo 1958, n. 198, e dall'art. 2, capoverso, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860;

Viste le designazioni del Consiglio di Stato, del Consiglio nazionale delle ricerche, dei Ministeri dell'interno, delle finanze, dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'aviazione civile, delle Associazioni sindacali interessate, e del Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

Per il triennio decorrente dalla data del presente decreto, il Consiglio superiore delle miniere è così composto:

Casorati dott. Pier Renato, presidente;

Belli avv. Giuseppe, D'Alessandro prof. Luigi e Piga dott. Franco, esperti nelle discipline giuridiche ed economiche;

Polistina dott. Ferdinando e Di Pace prof. Pasquale, designati dal Consiglio di Stato;

Medici prof. Mario, Trevisan prof. Livio e Zammatti ing. Carlo, esperti nelle discipline geologiche e minerarie;

Onorato prof. Ettore e Usoni prof. Luigi, designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

Cianci prof. Ernesto e Faina dott. Carlo, in rappresentanza degli industriali minerari;

Consiglio ing. Antonio e Vaccari ing. Italo, in rappresentanza degli industriali delle cave;

Conti Guido e Craviotto Giorgio, in rappresentanza dei lavoratori minerari;

Biagioli Francesco e Manera Ercole, in rappresentanza dei lavoratori delle cave;

Carta prof. Mario, in rappresentanza degli ingegneri e dei periti industriali;

Jodice dott. Boffillo, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Cassenti dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Reggiani ing. Enrico, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Pisano ing. Ferruccio, in rappresentanza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Pantanetti ing. Fabio, in rappresentanza del Comitato nazionale per l'energia nucleare.

Art. 2.

Il dott. Ferdinando Polistina è chiamato a sostituire, in caso di assenza od impedimento, il presidente.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1964

SEGNI

MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1964
Registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 208

(5337)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1964.

Scioglimento del Consiglio comunale di Napoli e della Commissione amministratrice dell'Azienda autofilotranviaria comunale di detta città.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

La composizione del Consiglio comunale di Napoli, dopo le elezioni del 10 giugno 1962, risultò caratterizzata da una varietà di gruppi, profondamente divisi, sul piano politico, nessuno dei quali in grado di contare su una decisiva forza numerica.

La situazione — che riproduceva, sostanzialmente, quella che nel dicembre del 1961 aveva portato allo scioglimento della precedente rappresentanza elettiva — mise in luce, sin dallo inizio, le difficoltà inerenti alla costituzione di una solida base maggioritaria sulla quale potesse poggiare una efficiente Amministrazione.

Occorsero, infatti, ben quattro mesi di laboriose trattative perchè un accordo intervenuto tra i due più cospicui gruppi consiliari consentisse la elezione di una Giunta monocolore nell'ambito di uno di essi, con l'appoggio esterno dell'altro.

Ma tale Giunta, nata tra le più aspre polemiche ch'erano state sul punto di troncarne anzitempo l'esistenza, aveva — per espressa dichiarazione del sindaco designato — dei limiti precisi di durata (30 giugno 1963) e di programma (avviare la attuazione della legge speciale per Napoli).

Di fatto, essa limitava la propria attività all'ordinaria amministrazione, del tutto tralasciando le questioni di fondo sulle quali, inevitabilmente, si sarebbero manifestate le profonde divergenze ideologiche e programmatiche dei due gruppi costituenti l'eterogenea maggioranza.

Alla scadenza fissata, comunque, la Giunta rassegnava le dimissioni, delle quali il Consiglio prendeva atto nella seduta del 24 giugno 1963.

La ricerca di una nuova formula di maggioranza impegnava i gruppi in ulteriori, defatiganti trattative, che non approdavano, però, ad alcun concreto risultato, talchè il civico Consesso ripiegava, alfine, nel luglio di quell'anno, sulla elezione di una Giunta a base minoritaria.

Ma la funzionalità di questa, condizionata com'era all'aleatoria convergenza di suffragi da parte di schieramenti più che mai fermi nella rigidezza delle contrapposte posizioni, risultava, per forza di cose, fortemente limitata, accentuandosi, così, lo stato di immobilismo dell'Amministrazione, tanto che neppure il bilancio di previsione del 1963 veniva portato allo esame del Consiglio, nonostante un perentorio richiamo della autorità di vigilanza.

Il 14 ottobre 1963, la Giunta, nettamente battuta nella votazione sulle dichiarazioni programmatiche del sindaco, si dimetteva; il 23 successivo, in seconda convocazione, il Consiglio altro non era in grado di fare che riconfermare la Giunta dimissionaria.

Facendosi ormai strada la convinzione dell'impossibilità della sopravvivenza della rappresentanza elettiva sino alla scadenza di legge, il sindaco rivolgeva un appello a tutti i gruppi per una collaborazione limitata alla predisposizione del programma di spesa dei 100 miliardi accordati dalla « Legge speciale per Napoli ».

Peraltro, la richiesta tregua non trovava l'unanime consenso. Nella seduta consiliare del 18 novembre venivano, bensì approvati, a maggioranza, il bilancio di previsione (per il quale era stato chiesto un voto senza qualificazione politica) e la costituzione di una Commissione mista per il programma anzidetto; ma affioravano tali motivi di contrasto da determinare una frattura nella stessa compagine della Giunta, alcuni componenti della quale minacciavano di dimettersi.

Gli stessi motivi di contrasto si riproponevano, poi, ovviamente, in seno alla predetta Commissione, impedendone ogni proficua attività, tanto che la Giunta municipale riteneva opportuno elaborare un proprio programma che sottoponeva al Consiglio nella seduta del 9 marzo 1964, insieme, però, alle proprie dimissioni.

Si presentava, quindi, nuovamente, il problema della ricostituzione degli organi, che il Consiglio comunale dimostrava, ancora una volta, di non sapere risolvere.

Infatti, dopo una prima convocazione andata deserta, in quella di seconda, del 27 marzo, veniva rieletto il sindaco dimissionario, il quale però, dichiarava, seduta stante, di non accettare la carica, attesa l'impossibilità, riconosciuta da tutti i gruppi, di costituire una stabile ed efficiente Amministrazione.

Allo scopo di richiamare formalmente il Consiglio comunale alle proprie responsabilità, il prefetto ne disponeva, di ufficio, due successive convocazioni con l'esplicita avvertenza che, nel caso di ulteriore carenza in ordine all'elezione del sindaco e della Giunta, si sarebbe reso inevitabile il ricorso al provvedimento di rigore previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale

Ma neppure tale perentorio richiamo è valso a far recedere dal loro atteggiamento negativo i consiglieri, i quali hanno in maggioranza disertato le relative sedute — del 6 e 7 aprile scorso — impedendo che avessero luogo per mancanza del numero legale di presenti.

Ritenuta, pertanto, acquisita la prova irrefutabile dell'incapacità del Consiglio comunale di Napoli di esprimere efficienti organi di amministrazione e considerato il grave pregiudizio che ne deriva agl'interessi della civica azienda, il prefetto ha rappresentato la necessità dello scioglimento di quella rappresentanza elettiva, disponendone, frattanto, la sospensione coi poteri di cui all'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Il prefetto, inoltre, ha fatto presente come la crisi funzionale che per lungo tempo ha travagliato l'Amministrazione comunale si sia ripercossa, fatalmente, anche sull'attività della Commissione amministratrice dell'Azienda Autofilotranviaria Comunale (A.T.A.N.) la quale, eletta nel febbraio del 1963 con una fisionomia politica che rifletteva la formula di compromesso in quel momento, precariamente, valida in seno al civico Consesso, recava in sè, connaturali, le stesse limitazioni e le stesse difficoltà di funzionamento e di azione che erano insite nell'organo da cui promanava.

Di fatto, la suddetta Commissione, condizionata da quella negativa situazione generale di cui anch'essa era espressione,

non è stata in grado, per cause obbiettive, di affrontare e risolvere alcuno dei fondamentali e pressanti problemi della azienda tranviaria, nella quale si è accentuato lo stato di confusione e d'immobilismo rimarcato anche dall'opinione pubblica.

Pertanto, apparendo pregiudizievole, per la necessaria opera di riorganizzazione di tutti i servizi comunali, la permanenza in carica della predetta Commissione, il prefetto ha proposto che ne venga disposto lo scioglimento unitamente a quello del Consiglio comunale, a norma dell'art. 20 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie.

Questo Ministero ritiene che, nella specie, si siano in effetti concretati i presupposti di legge per far luogo alle proposte misure di rigore, sia per quanto riguarda il Consiglio comunale — data l'evidente carenza di esso in ordine all'obbligo primario di assicurare l'efficiente governo dell'ente — sia per ciò che concerne la Commissione amministratrice dell'Azienda autofilotranviaria, per i negativi riflessi dell'anormale situazione del Consiglio sulla funzionalità della Commissione stessa, attesi gli stretti rapporti intercorrenti tra i due organismi.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 27 maggio scorso.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V.Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si dispone lo scioglimento del Consiglio comunale di Napoli e della Commissione amministratrice dell'Azienda autofilotranviaria (A.T.A.N.), provvedendosi alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del civico ente e della dipendente azienda, nella persona del prefetto dott. Guido Mattucci.

Roma, addì 10 giugno 1964

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il Consiglio comunale di Napoli, diviso da insanabili contrasti interni, si è dimostrato incapace di assicurare il governo del civico Ente, omettendo, in particolare, di provvedere, nonostante il formale richiamo del prefetto, all'essenziale adempimento della ricostituzione degli organi d'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento di quella rappresentanza elettiva;

Considerato, inoltre, che la prolungata crisi in seno all'Amministrazione comunale si è negativamente riflessa anche sull'attività della Commissione amministratrice dell'Azienda autofilotranviaria comunale (A.T.A.N.), talchè appare sommamente opportuno, ai fini della univocità dei criteri nella riorganizzazione di tutti i servizi comunali, provvedere, congiuntamente, allo scioglimento della Commissione stessa;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 27 maggio 1964;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè l'art. 20 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Napoli e la Commisisone amministratrice dell'Azienda autofilotranviaria comunale (A.T.A.N.) sono sciolti.

Art. 2.

Il prefetto dott. Guido Mattucci è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune e dell'Azienda suddetti, fino alla ricostituzione dei relativi organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio comunale.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1964

SEGNI

TAVIANI

(5298)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1964.

Approvazione del regolamento comunale per l'esercizio della navigazione sullo specchio d'acqua del lago Trasimeno antistante l'abitato di Passignano.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 21 e 231 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, numero 327;

Visto il regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

Considerata l'opportunità di approvare il regolamento relativo all'esercizio della navigazione sullo specchio d'acqua del lago Trasimeno antistante l'abitato, del comune di Passignano sul Trasimeno (Perugia), adottato con delibera consiliare n. 74 del 7 settembre 1963;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento comunale contenente disposizioni relative all'esercizio della navigazione sullo specchio d'acqua del lago Trasimeno antistante l'abitato del comune di Passignano sul Trasimeno, adottato con delibera consiliare n. 74 del 7 settembre 1963.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 marzo 1964

Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile
JERVOLINO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Regolamento comunale per la disciplina della navigazione dei natanti a motore nelle acque di giurisdizione del comune di Passignano sul Trasimeno, antistanti l'abitato, non comprese in zone portuali.

COMUNE DI PASSIGNANO SUL TRASIMENO
(Provincia di Perugia)

Art. 1.

I natanti a motore, con le sole eccezioni di cui all'art. 4 del presente regolamento, che navigano nelle acque facenti parte della circoscrizione comunale e non comprese in zone

portuali della navigazione interna, sono tenuti all'osservanza oltre che alle norme generali vigenti in materia, anche della normale disciplina prevista nei successivi articoli.

Art. 2.

Nella fascia costiera dall'altezza del pubblico macello ove sorgerà il cantiere scalo della Provincia, ad est di Passignano all'altezza del confine di spiaggia con lo stabilimento ex S.A.I., ad ovest del centro abitato, entro m. 200 dalla riva, la velocità di navigazione non può superare i seguenti limiti orari stagionali:

a) *Periodo estivo*: dal 1° aprile al 30 settembre, dalle ore 8 alle ore 21:

km. 15 per vaporetti e motoscafi in servizio pubblico di linea;

km. 15 per motoscafi in servizio pubblico o privato;

km. 10 per ogni altra imbarcazione, comunque motorizzata ed adibita a qualsiasi uso.

b) *Periodo invernale*: dal 1° ottobre al 31 marzo, sempre sotto il rispetto dell'orario di cui alla lettera *a*), le velocità minime sopradescritte potranno essere aumentate di km. 10 orari.

Art. 3.

E' riservata al sindaco la facoltà di ridurre ulteriormente tali limiti mediante ordinanza — per determinati periodi di tempo e relativamente a specchi d'acqua in prossimità di zone ospedaliere, residenziali e simili — quando ciò si renda opportuno per urgenti motivi di interesse pubblico.

Art. 4.

Non sono vincolati alle disposizioni dei precedenti articoli 3 e 4, i natanti della polizia, della guardia di finanza, e quelli addetti ai servizi sanitari di pronto soccorso, quando navigano per ragioni di servizio di carattere urgente.

Art. 5.

I motoscafi possono essere impiegati a scopo di sci nautico, sia in conto proprio che per conto terzi, al di fuori della fascia costiera di cui all'art. 2 del presente regolamento e soltanto nelle ore previste al punto *a*) di detto articolo.

Ove non esistano appositi corridoi di lancio (obbligatori per le scuole di sci nautico; per gli Enti balneari e i sodalizi nautici che intendano svolgere tale attività) è consentita la partenza dello sciatore dalla riva, sempre che essa non avvenga in prossimità delle zone portuali, di pubblici pontili di approdo, di stabilimenti balneari, di specchi d'acqua di notevole frequenza di bagnanti destinati ad abituale ormeggio di natanti.

Nei casi consentiti sopradetti l'attraversamento della fascia costiera di cui all'art. 2 del presente regolamento deve essere effettuato secondo la rotta più breve.

Art. 6.

Salvo diverse disposizioni di competenza del Ministero dei trasporti per i casi speciali di gare nautiche, le prove di addestramento con motoscafi da corsa o altri natanti muniti di motore fuori bordo e utilizzati allo stesso scopo, possono essere eseguite soltanto al di fuori della fascia costiera descritta al n. 2.

Art. 7.

I contravventori alle disposizioni del presente regolamento saranno puniti, quando non ricorrono agli estremi di più gravi infrazioni, a norma degli articoli 106 e seguenti del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

Art. 8.

Per quanto non previsto e contemplato nel presente regolamento, si fa riferimento alle leggi e regolamenti di carattere nazionale vigenti in materia. Il presente regolamento entrerà in vigore alla data della definitiva approvazione a termini di legge.

Visto: *Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile*
JERVOLINO

Visto: *Il Ministro per l'interno*
TAVIANI

(5330)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1964.

Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia », con sede in Pordenone.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1963, n. 1518, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia », con sede in Pordenone, e ne è stato approvato lo statuto;

Ritenuta la necessità di costituire il Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'art. 15 dello statuto predetto;

Viste le designazioni degli enti interessati;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia », con sede in Pordenone, è composta dai seguenti membri:

Avallone dott. Giuseppe, su designazione del Ministro per l'industria e il commercio, con funzioni di presidente;

Sandrin cav. uff. Alberto, su designazione del comune di Pordenone;

Bernardis rag. Giuseppe, su designazione dell'Amministrazione provinciale di Udine.

I membri del Collegio durano in carica quattro esercizi finanziari, con decorrenza da quello in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 giugno 1964

Il Ministro: MEDICI

(5336)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1964.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Poggiorsini - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Poggiorsini (Bari) e messa in liquidazione coatta.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista l'istanza con la quale il commissario straordinario della Cassa rurale ed artigiana di Poggiorsini - Società cooperativa a responsabilità limitata, avente sede nel comune di Poggiorsini (Bari), data la precarietà della situazione aziendale, ha chiesto la messa in liquidazione dell'azienda stessa a mente dell'art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Ritenuto che ricorrono gli estremi previsti dal menzionato art. 67;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione dell'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Poggiorsini - Società cooperativa a responsabilità limitata, avente sede nel comune di Poggiorsini (Bari), e la stessa è posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 giugno 1964

Il Ministro: Colombo

(5480)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1964.

Iscrizione nella tariffa di vendita per provvista di bordo della sigaretta « Nazionali esportazione lunga ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio del sale e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1934, n. 04.3762, che approva le istruzioni per la vendita dei tabacchi per provvista di bordo alle navi in partenza per l'estero;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1950 che estende le istruzioni anzidette agli aerei diretti all'estero;

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1937, n. 670, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2592, che regola la facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli in materia di vendita di tabacchi per provvista di bordo;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1961, registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1961, registro n. 3 Monopoli, foglio n. 23, che stabilisce i prezzi di vendita dei tabachi per provvista di bordo e la misura dell'aggio spettante ai rappresentanti del Monopolio autorizzati alla vendita di tali prodotti in ciascun porto o aeroporto;

Ritenuta la necessità di inscrivere nella tariffa di vendita per provvista di bordo la sigaretta « Nazionali esportazione lunga »;

Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto è amessa la vendita per provvista di bordo della sigaretta « Nazionali esportazione lunga » a Lit. 2.000 il kg. convenzionale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 giugno 1964

Il Ministro: Tremelloni

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1964
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 68. — Monacelli

(5476)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1964.

Determinazione della spesa per l'anno 1964 del Servizio per i contributi agricoli unificati per l'accertamento e la riscossione dei contributi e per l'accertamento dei soggetti aventi diritto alle prestazioni previdenziali nel settore agricolo.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti l'art. 4 della legge 5 marzo 1963, n. 322, e l'art. 19 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, relativi alla copertura della spesa per l'accertamento e la riscossione dei contributi e l'accertamento dei soggetti aventi diritto alle prestazioni previdenziali, sostenuta dal Servizio per i contributi agricoli unificati;

Visto l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323, concernente il contributo dovuto dalla gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria al Servizio per i contributi agricoli unificati, a titolo di rimborso spese per gli adempimenti previsti dallo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1963, concernente la determinazione per l'anno 1963 della spesa sostenuta dal Servizio per i contributi agricoli unificati, a titolo di accertamento e di riscossione dei contributi e per l'accertamento dei soggetti aventi diritto alle prestazioni previdenziali nel settore agricolo;

Ritenuta la necessità di determinare per l'anno 1964 il contributo dovuto al Servizio per i contributi agricoli unificati per i titoli sopraindicati da ciascuna gestione previdenziale interessata;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo dovuto al Servizio per i contributi agricoli unificati per l'anno 1964, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 marzo 1963, n. 322 e dell'art. 19 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, delle sottoelencate gestioni previdenziali interessate è stabilito nelle seguenti misure:

a) Gestioni di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale:		
1) Assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (lavoratori subordinati)	L.	744.333.118
2) Assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni	»	2.429.824.000
3) Assicurazione per la disoccupazione involontaria	»	2.439.768.213
4) Assicurazione per la tubercolosi	»	1.545.646.324
5) Assegni familiari . .	»	1.884.623.000
Totale	L.	9.044.194.655
b) Gestioni di competenza dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie:		
Assicurazione per le malattie e tutela della maternità .	L.	1.948.378.195
c) Gestioni di competenza delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti:		
Assicurazione di malattia per i coltivatori diretti	L.	842.427.150
Totale generale . . .	L.	11.835.000.000

Art. 2.

Il contributo di cui alla lettera *a*), n. 3), del precedente articolo a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, è comprensivo di quello dovuto dalla stessa gestione al Servizio per i contributi agricoli unificati, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 giugno 1964

Il Ministro: Bosco

(5310)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1964.
Modifica dei confini della zona faunistica delle Alpi in provincia di Novara.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1940, con il quale sono stati delimitati i confini della zona faunistica delle Alpi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1956, col quale sono stati modificati i confini della zona faunistica delle Alpi ricadenti in provincia di Novara;

Vista la richiesta del Comitato provinciale della caccia di Novara, in data 26 agosto 1963 diretta ad ottenere la modifica della delimitazione dei confini della zona faunistica delle Alpi ricadenti in quella Provincia;

Visti i pareri della Federazione italiana della caccia, del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la formulata istanza;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 5 del sopramenzionato testo unico i confini del territorio della provincia di Novara, ricadenti nella zona faunistica delle Alpi e delimitati con il decreto ministeriale 26 luglio 1956, vengono modificati come segue:

« dalla dogana di Spasolo lungo il confine svizzero fino alla punta Gnifetti, da qui lungo il confine con la provincia di Vercelli fino alla strada della Cremosina, quindi fino a Pogno e successivamente lungo questa strada per S. Maurizio, Alzo, Cesara, Nonio, Omegna, Gravellona Toce;

da Gravellona Toce sulla strada per Mergozzo e quindi per Verbania fino a raggiungere la sponda occidentale del lago Maggiore e Fondotoce. Da Fondotoce, sponda occidentale del lago Maggiore, fino alla dogana di Spasolo ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 luglio 1964

p. *Il Ministro*: Cattani

(5514)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Casale di Scodosia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1964, il comune di Casale di Scodosia (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.420.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5455)

Autorizzazione al comune di Tresana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1964, il comune di Tresana (Massa Carrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5453)

Autorizzazione al comune di Boara Pisani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1964, il comune di Boara Pisani (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.513.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5454)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento senza liquidatore di tre società cooperative della provincia di Parma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 luglio 1964, le seguenti società cooperative sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del *Codice civile, senza nomina di commissario liquidatore*:

1) Società cooperativa edilizia « Castelletto », con sede in Parma, costituita per rogito Navarra in data 4 dicembre 1954, repertorio 8865;

2) Società cooperativa « O.T.I.C. - Organizzazione Turistica Italiana », con sede in Parma, costituita per rogito Bertogalli in data 23 maggio 1960, repertorio 43341;

3) Società cooperativa « San Lorenzo di Lozzola di Berceto », con sede in Lozzola di Berceto (Parma), costituita per rogito Trivioli in data 16 giugno 1960, repertorio 16872.

(5450)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio, di Milano, ad istituire un corso *per tecnici di radiologia.*

Con decreto del Ministro per la sanità in data 25 giugno 1964, n. 300.16.III.49/19, l'Amministrazione dell'Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio di Milano, viene autorizzata ad istituire, ai sensi dell'art. 88 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, un corso per tecnici di radiologia, presso la Clinica San Giuseppe dei Padri Fatebenefratelli di Milano.

(5442)

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio, di Milano, ad istituire un corso per tecnici di laboratorio di analisi.

Con decreto del Ministro per la sanità in data 25 giugno 1964, n. 300.16.III.49/19, l'Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio (detto dei Padri Benefratelli) di Milano è autorizzato ad istituire presso la Clinica San Giuseppe dei Padri Fatebenefratelli un corso per l'istruzione teorica-pratica degli aspiranti alla qualifica di tecnici di laboratorio di analisi.

(5443)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale 2 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1964, registro n. 31 Pubblica istruzione, foglio n. 277, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 22 agosto 1961 dalla prof.ssa Maria Grazia Bolletta, avverso il provvedimento n. 13621 del 23 maggio 1961, con il quale il provveditore agli studi di Bologna aveva respinto il suo gravame contro la revoca delle nomine a supplente, per l'insegnamento di lavori femminili nelle scuole di avviamento professionale di Pianoro e di Ozzano Emilia, disposta dalla Direzione della scuola di avviamento di Pianoro.

(5302)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1964, *registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1964*, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 7 maggio 1962 dal dipendente della Società Commerciale Imprese Automobilistiche (S.C.I.A.) di Sassari, Mezzano Giovanni Maria, avverso il provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, adottato il 20 novembre 1961 dal direttore dell'azienda.

(5385)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Revoca di accreditamento di notaio

A seguito della dispensa dall'ufficio, su domanda, del *notaio dott. Achille Ordini, esercente in Grosseto, è revocato* l'accreditamento presso l'Intendenza di finanza di detta città, per le operazioni di debito pubblico, conferito al predetto notaio con decreto ministeriale 25 febbraio 1943.

Il direttore generale: GRECO

(5513)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 129

Corso dei cambi del 9 luglio 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,88	624,88	624,89	624,90	624,89	624,88	624,90	624,90	624,89	624,90
$ Can.	577,46	577,50	577,75	577,55	577 —	577,75	577,60	577,45	577,40	577,40
Fr. Sv.	144,73	144,85	144,765	144,755	144,75	144,73	144,76	144,75	144,74	144,75
Kr. D.	90,44	90,46	90,48	90,45	90,45	90,45	90,435	90,45	90,46	90,45
Kr. N.	87,34	87,35	87,37	87,36	87,35	87,34	87,35	87,35	87,35	87,35
Kr. Sv.	121,31	121,36	121,38	121,38	121,30	121,30	121,37	121,32	121,32	121,31
Fol.	172,62	172,73	172,73	172,74	172,60	172,74	172,76	172,65	172,62	172,73
Fr. B.	12,54	12,547	12,55	12,5455	12,535	12,54	12,547	12,54	12,54	12,545
Franco francese	127,52	127,52	127,54	127,535	127,55	127,53	127,532	127,53	127,53	127,53
Lst.	1744,41	1744,50	1744,675	1744,25	1744,40	1744,25	1744,35	1744,50	1744,60	1744,50
Dm. occ.	157,23	157,26	157,28	157,27	157,20	157,23	157,275	157,22	157,23	157,26
Scell. Austr.	24,20	24,20	24,20	24,2025	24,16	24,20	24,199	24,20	24,20	24,20
Escudo Port.	21,74	21,75	21,75	21,75	21,90	21,75	21,745	21,75	21,75	21,75

Media dei titoli del 9 luglio 1964

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	102,425
Redimibile 3,50 % 1934	93,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	77,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,225
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80,95
Id. 5 % (Città di Trieste)	85,20
Id. 5 % (Beni Esteri)	80,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	98,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	98,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	98,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,175
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	97,80

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 luglio 1964

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,90
1 Dollaro canadese	577,575
1 Franco svizzero	144,757
1 Corona danese	90,442
1 Corona norvegese	87,355
1 Corona svedese	121,375
1 Fiorino olandese	172,75
1 Franco belga	12,546
1 Franco francese	127,533
1 Lira sterlina	1744,30
1 Marco germanico	157,272
1 Scellino austriaco	24,201
1 Escudo Port.	21,747

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca della zona di divieto di caccia e uccellagione di Almese e Caprio (Torino)

Con decreto ministeriale 26 giugno 1964, il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto ministeriale 15 giugno 1953, nella zona di Almese e Caprio (Torino), della superficie di ettari 315, compresa entro i confini delimitati con il decreto ministeriale suddetto, viene revocato.

(5347)

Revoca della zona di divieto di caccia e uccellagione di Bussoleno di Susa (Torino)

Con decreto ministeriale 26 giugno 1964, il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto ministeriale 18 giugno 1953, nella zona di Bussoleno di Susa (Torino), dell'estensione di ettari 800, compresa entro i confini delimitati con lo stesso decreto ministeriale, viene revocato.

(5346)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Ancona

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, in data 30 giugno 1964, è stato approvato il piano della zona da destinare all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Ancona.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune e verrà notificata a tutti i proprietari intressati, nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(5451)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Poggiorsini - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Poggiorsini (Bari), in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 22 giugno 1964 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Poggiorsini - Società cooperativa a responsabilità limitata, avente sede in Poggiorsini (Bari), e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

Il prof. dott. Erasmo Antro è nominato commissario liquidatore ed i signori rag. Giuseppe Stragapede, geom. Francesco Gramegna e Giovanni Lorusso sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Poggiorsini - Società cooperativa a responsabilità limitata, avente sede in Poggiorsini (Bari), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 luglio 1964

Il Governatore: CARLI

(5481)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a centosessanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera ordinaria di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento del personale degli uffici dipendenti del Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532 e successive estensioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1290;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centosessanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera ordinaria di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro.

Due terzi dei posti messi a concorso sono riservati al personale comunque assunto e denominato con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro che, alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione della domanda, abbia prestato servizio nei reparti dei danni di guerra presso le Intendenze di finanza per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente.

Della riserva suddetta sono ammessi a beneficiare anche gli impiegati dei ruoli delle Direzioni provinciali del tesoro in possesso del prescritto titolo di studio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere fornito di uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di maturità classica o scientifica;

2) diploma di ragioniere o perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale di un istituto tecnico.

Sono ritenuti validi anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale o di istituto tecnico (sezione ragioneria e fisica matematica) ed i diplomi degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si prescinde dal possesso del prescritto titolo di studio nei confronti degli impiegati delle carriere esecutive dell'Amministrazione statale, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata e siano provvisti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

B) avere compiuto l'età di diciotto anni e non superato quella di ventisei anni, ovvero di ventotto anni se provvisto di diploma di laurea.

I suddetti limiti massimi di età sono elevati:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti. Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dallo art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) ad anni trentanove:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267 costituite da almeno sette figli viventi; sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

4) ad anni quaranta:

a) per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Nei riguardi dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni quaranta;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

5) per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, a termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni.

Tutte le elevazioni di cui ai numeri e lettere precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età.

6) a cinquantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nel territorio delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia ed al 31 marzo 1950 per la Somalia), dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954 e dei mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654 e per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, oppure nella voci da 4 a 10 della tabella *B*, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nella Amministrazione statale, del personale civile collocato nei ruoli aggiunti e degli operai di ruolo dello Stato;

b) del personale di cui all'art. 1, secondo comma del bando;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

C) essere cittadini italiani. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto buona condotta;

F) essere di sana e robusta costituzione, esenti da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

G) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dallo impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo allegato 1), dovranno essere presentate o dovranno pervenire entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma o alle Direzioni provinciali del tesoro, oppure, per i cittadini *che non si trovino in Italia, alle autorità competenti.*

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e data di nascita, indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 26° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, precisando l'Istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'esatto domicilio ed il preciso recapito: i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti del loro recapito direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma;

i) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza;

l) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause della eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego.

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) o alle Direzioni provinciali del tesoro o alle autorità di cui all'art. 4, dopo il termine indicato nell'articolo stesso, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quelli sopra indicati.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) o dalle Direzioni provinciali del tesoro o dalle autorità di cui all'art. 4.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma, via XX Settembre, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data della apposita comunicazione, i documenti di rito elencati nei successivi articoli 7 e 8, nonchè, per comprovare l'eventuale diritto all'aumento del limite di età previsto dall'art. 2, gli appositi documenti elencati nell'art. 9.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati alla Direzione generale del tesoro o ad altre Amministrazioni od Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 7.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

I diplomi originali od i certificati di studio rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma, debbono essere legalizzati dai competenti provveditori agli studi ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da lire 200 da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbia compiuto diciotto anni e non oltrepassato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'Ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da lire 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da lire 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da lire 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato su carta bollata da lire 200, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra od invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante, e contenere ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Nei certificati di cui sopra dovrà essere precisato che si è eseguito accertamento sierologico del sangue ai sensi dello art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da lire 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da lire 200 rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da lire 200, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da lire 200, rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal Commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da lire 200, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di

leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 8.

I candidati impiegati statali di ruolo anche se in prova o di ruolo aggiunto e gli operai permanenti dello Stato dovranno produrre soltanto i seguenti documenti nel termine di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato di servizio su carta bollata da lire 200, con la indicazione delle note di qualifica riportate nello ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 6;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato su carta bollata da lire 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che si trovino nelle condizioni indicate allo art. 1 secondo comma del bando di concorso dovranno altresì produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dello art. 6, su carta da bollo da lire 200, rilasciata dalla Amministrazione di dipendenza da cui risultano la data di inizio e la durata del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e l'indicazione dei rapporti informativi relativi all'ultimo triennio. Dovranno essere altresì indicati gli uffici ove i candidati hanno prestato servizio.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè sugli atti prodotti in esenzione da bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi famiglia numerosa, dei dipendenti statali non di ruolo, degli appartenenti agli enti sopressi ai sensi della legge 4 dicembre 1954, n. 1404, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente articolo 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 200;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 200, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta da bollo da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *d*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre; analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la mdre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra e dei caduti per fatti di guerra o per servizio dimostreranno la loro qualità mediante certificato in carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio, dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dell'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 200.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al volor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di meriti di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

s) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, in carta bollata da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo triennio;

t) gli ex dipendenti degli enti soppressi indicati nello art. 2, n. 5, lettera *b*), dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto di impiego;

u) i candidati alto-atesini o residenti prima del primo gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate o abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 200, dell'autorità militare;

z) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 10.

In relazione al numero dei concorrenti l'Amministrazione si riserva di disporre, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, almeno quindici giorni prima della data degli esami, che le prove scritte, oltre che a Roma, abbiano luogo anche nelle altre sedi che saranno indicate.

I candidati avranno comunicazione, nel termine prescritto, della sede, del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute. La prova orale avrà luogo a Roma, presso il Ministero del tesoro, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per gli eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da lire 200, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo, di ruolo aggiunto e non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale, o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 11.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale e verterà sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto (allegato 2).

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma delle media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato in quella orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserva di posti.

A parità di merito si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Con successivi decreti ministeriali sarà nominata la Commissione esaminatrice e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso, indetto col presente decreto, sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei vin-

citori, dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Il decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 14.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti perscritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei durante il quale verrà loro corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello della qualifica iniziale relativo al coefficiente 202 della tabella *I* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dell'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

Art. 15.

Ai vincitori del concorso, i quali pravengono da altri ruoli di personale statale, compete il trattamento economico previsto dall'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n 3.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 16.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata.

Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 giugno 1964

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1964
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 279

ALLEGATO 1

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da lire 200 al):

Ministero del tesoro Direzione generale del tesoro - Via XX Settembre - ROMA

Il sottoscritto .
nato a . (prov. di .)
il (1) . . e residente in
(prov. di .) via . n.
chiede di essere ammesso al concorso a centosessanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera ordinaria di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (2) . di non aver riportato condanne penali (3), di essere in possesso del diploma di . conseguito presso in data e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di (4) . . . .

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina

. . . . ., lì . . . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni .

Visto per l'autenticità della firma del sig. (5)

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se:
munito di diploma di laurea (in aggiunta al diploma di maturità classica o scientifica o di ragioniere o perito commerciale);
coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente od assimilato: militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; profugo dalle ex colonie italiane: dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;
decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa;
mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra;
mutilato ed invalido per servizio militare o civile;
perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;
dipendente enti soppressi ai sensi della legge 4 settembre 1956, n. 1404: colpito da leggi razziali;
assistente ordinario o straordinario di Università o di Istituti superiori;
dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle Amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato;
sottufficiale delle forze armate, cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalla liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima:
1) nozioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato:
2) aritmetica, algebra fino alle equazioni di primo grado.

Parte seconda:
1) istituzioni di diritto civile e commerciale;
2) nozioni di diritto pubblico (amministrativo e costituzionale).

Parte terza:
1) principi di economia politica;
2) principi di scienza delle finanze.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti materie:
1) nozioni generali di procedura civile;
2) nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro;
3) attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;
4) nozioni di statistica metodologica.

(5467)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Modificazione del numero dei professori universitari componenti la Sottocommissione per l'assegnazione delle borse di studio per la Facoltà di lettere e filosofia e di magistero.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 15 febbraio 1964, n. 685, con il quale veniva bandito un concorso per titoli a complessive quattrocentosei borse di studio riservate a giovani laureati per l'anno accademico 1964-65;

Considerata la necessità di elevare a nove il numero dei professori universitari che dovranno procedere all'assegnazione delle borse di studio per la Facoltà di lettere e filosofia e di magistero;

Decreta:

Il numero dei professori universitari componenti la Sottocommissione che dovrà procedere all'assegnazione delle settanta borse per la Facoltà di lettere e filosofia e di magistero è elevato da sette a nove professori.

Roma, addì 4 giugno 1964

Il Ministro: GUI

(5468)

Elenchi degli abilitati all'insegnamento medio negli esami di Stato, indetti con decreto ministeriale 15 dicembre 1962

Si porta a conoscenza degli interessati che, a norma dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, gli elenchi degli abilitati all'insegnamento medio negli esami di Stato, indetti con decreto ministeriale 15 dicembre 1962, sono stati pubblicati nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II, n. 28 del 9 luglio 1964.

(5469)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1390/MP, del 20 marzo 1963, con il quale veniva bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a sette posti di medico condotto, vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1962;

Visto il proprio decreto n. 841/MP, del 18 febbraio 1964, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso;

Visti i verbali della Commissione anzidetta, nonchè la graduatoria formulata dalla Commissione stessa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito la idoneità nel concorso di cui alle premesse:

1.	Selva Giorgio	punti	53,350	su 100
2.	Mossa Giovanni	»	50,335	»
3.	Pisanu Antonio	»	50,105	»
4.	Sechi Pietro	»	49,547	»
5.	Tedde Agostino	»	49,251	»
6.	Moro Antonio	»	48,291	»
7.	Deplano Piero	»	47,973	»
8.	Santona Roberto	»	47,725	»
9	Congiu Giovanni	»	47,721	»
10.	Merella Flavio	»	47,115	»
11	Pintus Paolino	»	46,975	»
12.	Angoletta Salvatore	»	45,646	»
13.	Ruggiu Edoarda	»	45,522	»
14.	Frau Sebastiano	»	45,257	»
15.	Malavasi Ant. Tomaso	»	45,000	»
16.	Chessa Antonio	»	44,912	»
17	Tidu Salvatore	»	44,200	»
18.	Massidda Mario	»	43,810	»
19.	Masia Nicolino	»	43,210	»
20.	Delogu Franco	»	42,862	»
21.	Canu Salvatore	»	42,661	»
22.	Sau Gabriele	»	42,639	»
23	Casera Cesare	»	42,559	»
24.	Manconi Marcello	»	42,559	»
25.	Porqueddu Mario	»	41,298	»
26	Manurritta Luigi	»	40,079	»
27	Zucca Romano	»	39,492	»
28.	Nulchis Giovanni	»	39,284	»
29.	Pilleri Giorgio	»	38,674	»
30.	Cabigiosu Giuseppe	»	37,564	»
31.	Manca Giuseppe	»	36,500	»

Il presente decreto verrà pubblicato a termine di legge

Sassari, addì 24 giugno 1964

Il medico provinciale: FADDA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3171, in data 24 giugno 1964, con il quale viene approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei ai posti di medico condotto, vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1962;

Viste le domande dei candidati nelle quali vengono indicate le sedi in ordine di preferenza;

Viste le disposizioni contenute nell'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281:

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei al concorso di cui alle premesse, sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Selva Giorgio: Sorso;
2) Mossa Giovanni: Alà dei Sardi;
3) Pisanu Antonio: Ittiri (2ª condotta);
4) Sechi Pietro: Mores;
5) Tedde Agostino: Laerru;
6) Moro Antonio: Perfugas (frazione Erula);
7) Deplano Piero: Ittireddu

Il presente decreto verrà pubblicato a termine di legge.

Sassari, addì 24 giugno 1964

Il medico provinciale. FADDA

(5327)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.